



Prot. 3002/A3

Manfredonia, 22/11/2019

Agli Atti  
Al sito web



CIG: ZEE2ACABEO

**Oggetto:** determinazione dirigenziale per la selezione e il reclutamento di esperto esterno per l'attività di *Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lgs. 81/2008 (*in attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modifiche e in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione, l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio e, in particolare, prescrive che:

*8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:*

*a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;*

*b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.*

*9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista;*

**VISTO** il regolamento di applicazione del suddetto decreto prevede, ai sensi del D.I. n.832 del 29/9/2008, che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, e/o disponibile a svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato a un professionista esterno;

**VISTO** l'art. 17, comma 5, lettera g) del **D.Lgs. 50/2106** (modificato dal D.Lgs. 56/2017) dichiara che le disposizioni del codice degli appalti non si applicano ai contratti di lavoro;

**VISTO** il Consiglio di Stato con sentenza n. 2464 del 14.5.2014 ha dichiarato che nella P.A. la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro è una scelta discrezionale, confermando

quanto previsto dalla legge all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (il Datore di Lavoro non può delegare la scelta dell'RSPP, l'inammissibilità della delega rafforza il rapporto fiduciario della designazione);

**VISTO** l'art. **32**, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile **2016**, n. **50** (Nuovo Codice degli Appalti), modificato dall'art. 22 del D.Lgs. **56/2017**;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001, <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 7 c.6>>;

**VISTO** gli artt. 43-44-45 del nuovo D.I. 129/2018, titolo V (Nuovo Regolamento di contabilità-norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività) che consentono la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;

**VISTO** l'art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

**VISTA** la Circolare 2 dell'11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);

**ATTESA** la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del RSPP svolta da un tecnico professionista in possesso di documentate competenze;

**CONSIDERATO** che l'incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico;

**VERIFICATO** che risulta assente la disponibilità dei servizi richiesti presso CONSIP;

**VISTO** il bando di selezione rivolto al personale interno e al personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia, prot. 2845/A3 del 6/11/2019;

**CONSTATATO** che non sono pervenute nei termini candidature per il conferimento di incarico RSPP;

**ACCERTATA** la mancanza di professionalità richiesta tra il personale interno all'Istituzione Scolastica, in possesso dei requisiti di cui all'art.32 del D.Lgs. 81/2008;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno all'Istituzione Scolastica, quale RSPP a cui conferire un contratto di prestazione d'opera, nelle more della delibera del CDI per la revisione del regolamento d'istituto ai sensi del D.I. 129/2018,

### **DISPONE**

di attivare la procedura di selezione e reclutamento di esperto esterno per l'attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (**RSPP**) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il periodo di 12 (dodici) mesi, decorrente **dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**. Le attività, che verranno affidate all'esperto esterno in qualità di RSPP, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 contribuendo alla qualità della prevenzione e della protezione sul luogo di lavoro, sono relative:

- *all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della Scuola;*
- *a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- *a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- *a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*

- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

A fronte dell'espletamento della prestazione, oggetto dell'accordo, all'esperto sarà corrisposto un compenso di 1.200,00 € (euro milleduecento/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (**compresa IVA se dovuta**).

L'incarico avrà durata per un periodo di un anno, decorrente dalla firma del contratto.

Essendo un incarico di tipo fiduciario, si ritiene di restringere la scelta a professionisti che garantiscono un'assistenza qualificata.

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base della qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, della validità dei loro curricula e delle competenze professionali.

La spesa sarà iscritta all'Aggr. A02 del Programma Annuale 2020.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***Filippo Quitadamo***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993*